

REGOLAMENTO (CEE) N. 3980/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1989****relativo ai titoli che sono stati rilasciati nell'ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi per taluni prodotti ora non più soggetti a tale meccanismo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3621/89 ⁽³⁾ (CEE) n. 3913/89 ⁽⁴⁾, alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e del settore delle carni bovine sono stati esclusi, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo applicabile agli scambi (nel prosieguo: «MCS»); che per i tuberi seme certificati di patate di qualità inferiore, l'applicazione dell'MCS prevista dal regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1691/88 ⁽⁶⁾ è limitata al 31 dicembre 1989 dall'articolo 81, paragrafo 4 dell'atto di adesione;

considerando che a norma degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 il mancato rispetto degli impegni, connessi ai certificati MCS rilasciati per i suddetti prodotti, la cui validità scade dopo il 31 dicembre 1989, comporterebbe la perdita della cauzione depositata; che

essendo tali impegni diventati privi d'oggetto occorre consentirne la revoca e prevedere lo svincolo delle cauzioni depositate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono svincolate, a richiesta degli interessati, le cauzioni costituite relativamente ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS:

- rilasciati per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 650/86, (CEE) n. 3621/89 e (CEE) n. 3913/89,
- la cui validità non è ancora scaduta alla data del 1° gennaio 1990,
- utilizzati solo parzialmente o non utilizzati affatto a tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 28.⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 33.